SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 221**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà notizia che alla pag. 24 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato un avviso del Ministro per la funzione pubblica relativo alla proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla mobilità a posti vacanti presso pubbliche amministrazioni, il cui decreto sarà pubblicato nella 4ª serie speciale - CONCORSI *ed* ESAMI - n. 76 del 24 settembre 1993.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. **369**.

Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Possesso ingiustificato di valori

1. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:

a) le parole: «coloro nei cui confronti sono svolte indagini» sono sostituite dalle seguenti: «coloro nei cui confronti pende procedimento penale»;

b) le parole: «ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale»;

c) le parole: «sono puniti con la reclusione da due a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».

Art. 2.

Nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli imputati di uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-*bis*, 317, 318, primo comma, 319, 319-*ter*, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, i beni o le altre utilità sono confiscati.

Art. 3.

Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

1. L'articolo 32-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 32-*quater* (*Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, numero 1) del secondo comma, 640-*bis*, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0449

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. **370**.

Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le aree industriali svantaggiate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 7,50 per cento, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, alla misura del 6 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1992, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 trovano applicazione i commi 4 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.

4. Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro sono tenuti a provvedere all'adeguamento dei pagamenti dei contributi previdenziali afferenti al mese di giugno 1993 in conseguenza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 2.355 miliardi e dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0450

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 luglio 1993, n. 371.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento nonché le procedure per l'attuazione degli interventi operativi del comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni ed integrazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi»;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3001/M/4(9) del 21 gennaio 1993);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO CENTRALE

Art. 1.

1. Il comitato tecnico centrale è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno — dei quali almeno uno appartenente al ruolo dell'amministrazione civile — della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, scelti tra funzionari e ufficiali in possesso di specifica esperienza e preparazione professionale nel settore. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive amministrazioni.

2. Quando è necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza e valutazione tecnica, il presidente del comitato può chiamare a partecipare alle sedute rappresentanti di altre amministrazioni o enti pubblici interessati.

3. Il comitato si avvale del supporto tecnico-amministrativo di un ufficio di segreteria istituto nell'ambito del Gabinetto del Ministro dell'interno che provvede a curare gli adempimenti connessi al funzionamento e all'attività del Comitato medesimo con l'impiego di personale già in servizio.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 2.

1. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno uno dei rappresentanti per ciascuna amministrazione, ivi compreso almeno uno fra i membri tecnici.

2. Le decisioni del comitato sono valide se deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente assume la presidenza il rappresentante del Ministero dell'interno appartenente al ruolo dell'Amministrazione civile.

Art. 3.

1. Le riunioni del comitato vengono periodicamente convocate dal presidente tenuto conto del numero delle richieste di intervento pervenute dalle prefetture.

2. Per ogni richiesta il presidente provvede a designare un relatore da scegliersi tra i membri tecnici in seno al Comitato, al quale la segreteria trasmette gli atti relativi.

3. Il relatore designato è tenuto a riferire entro il termine assegnatogli, formulando una specifica proposta progettuale da sottoporre alla approvazione del comitato Per l'espletamento dell'attività istruttoria, ai fini della formulazione della proposta, il relatore può chiedere al comitato la collaborazione di organi centrali o periferici dello Stato nonché degli uffici tecnici delle amministrazioni locali.

Capo II

PROCEDURE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 4.

1. Ai fini della richiesta di intervento del comitato tecnico centrale, le amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive da demolire inoltrano formale istanza al prefetto della provincia. Qualora la richiesta provenga da amministrazioni o enti diversi dal comune competente per territorio, la stessa dovrà essere inviata, per conoscenza, al sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché degli articoli 4 e 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Qualora i suoli su cui insistono le opere abusive da demolire siano di proprietà statale e in uso ad amministrazioni pubbliche è fatto obbligo a queste ultime di segnalare all'intendente di finanza competente per territorio l'esistenza di opere abusive ai fini della richiesta di intervento del comitato tecnico centrale.

Art. 5.

1. Il comitato, sulla base della proposta tecnica formulata dal relatore, definisce e approva il progetto di demolizione, individuando l'amministrazione dello Stato che dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori con personale e mezzi tecnici in dotazione. Il comitato provvede, altresì, a nominare tra i propri componenti un comitato ristretto incaricato di sovrintendere all'attuazione degli interventi deliberati, che, al compimento della demolizione, relazionerà sull'attività eseguita.

Art. 6.

1. Dopo l'approvazione della proposta da parte del comitato, il progetto, ove prescritto, viene sottoposto ai pareri tecnici e amministrativi dei competenti organi consultivi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. All'esecuzione del progetto nei termini e secondo le modalità nello stesso indicati provvedono gli organi tecnici dell'amministrazione di cui all'art. 5, previa tempestiva comunicazione al prefetto della provincia e al sindaco competente per territorio.

Art. 7.

1. Le spese relative alle demolizioni, nonché quelle indispensabili per l'attuazione degli interventi deliberati ai sensi dell'art. 5, sono a carico delle amministrazioni e enti pubblici indicati nel comma 3 dell'art. 17-*bis* del citato decreto-legge n. 152 del 1991, ovvero del comune richiedente cui spetta, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 47 del 1985, provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici. Le predette amministrazioni hanno diritto di rivalsa sui soggetti responsabili degli abusi.

2. Ai fini del recupero delle somme l'amministrazione interessata predispone apposito provvedimento formale di liquidazione delle spese che, vistato dal comitato tecnico centrale, viene comunicato nelle forme di legge ai soggetti responsabili degli abusi, tenuti a sostenere i relativi oneri, ed assegna il termine di trenta giorni per il pagamento degli importi richiesti. Trascorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la stessa amministrazione trasmette al prefetto competente per territorio copia del provvedimento di liquidazione, corredato dell'avvenuta notifica nei confronti degli interessati. Il prefetto emana l'ingiunzione assegnando agli interessati l'ulteriore termine di trenta giorni ai fini del versamento delle somme dovute. Qualora nel termine stabilito non sia effettuato il pagamento, si fa luogo alla riscossione delle somme dovute, con la procedura prevista dagli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

1. Il comitato riferisce ogni tre mesi al Ministro dell'interno sull'attività svolta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 luglio 1993

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro della difesa
FABBRI

Visto, *Il Guardasigilli*: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1993
Registro n. 28 Interno, foglio n. 359

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo coordinato del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, con la legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 162, del 12 luglio 1991.

— Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione sulle imposte sui redditi» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973.

— La legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 gennaio 1977.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981.

— La legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 marzo 1985.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli) è il seguente:

«Art. 1 (*Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare*). — Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge».

— L'art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) attribuisce al sindaco la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, nonché la competenza a provvedere alla demolizione di opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi.

— Il testo vigente dell'art. 14 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, è il seguente:

«Art. 14 (*Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici*). — Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente art. 5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso».

Note all'art. 7

— Il testo vigente dell'intero art. 17-*bis* del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparezza e buon andamento dell'attività amministrativa) è il seguente:

«Art. 17-*bis*. — 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici.

2. Il comitato è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive amministrazioni. Del comitato possono, di volta in volta, essere chiamati a far parte, senza aver diritto a corresponsione di somme a qualunque titolo, rappresentanti di altre amministrazioni o enti pubblici interessati.

3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione indicate nell'art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sussista la materiale impossibilità di dare esecuzione alle ordinanze di demolizione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti, le amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive possono richiedere al prefetto della provincia l'intervento del comitato. La richiesta è trasmessa al predetto comitato corredata da una relazione del prefetto che, qualora sussistono particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce il preventivo parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il comitato provvede all'elaborazione del progetto di demolizione, e sovrintende alla esecuzione dello stesso alla quale si provvede con personale e mezzi delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre amministrazioni dello Stato, tenuto conto delle rispettive dotazioni di attrezzature e mezzi tecnici in relazione all'entità dell'intervento.

5. Il prefetto ove necessario, dispone che l'esecuzione avvenga con l'assistenza della forza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, sono determinati i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato, nonché le procedure per l'attuazione degli interventi operativi.

7. Salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche ai beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, quando si tratti di opere e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati nel comma 1.

8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico delle amministrazioni richiedenti e assistite dai privilegi di legge per la riscossione delle imposte».

I commi 5 e 6 dell'art. 4 del D.L. n. 230/1989 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575), sopracitati, disciplinano le procedure per la destinazione dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della legge n. 575/1965.

Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell'art. 27 della menzionata legge n. 47/1985:

«Art. 27 (*Demolizione di opere*). — In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.

I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia al prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 47/1985 è riportato in nota all'art. 4.

93G0442

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 settembre 1993.

Divieto dell'utilizzo dei siliconi liquidi per uso iniettivo e disposizioni concernenti l'impianto di protesi mammarie.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1992, con il quale è stato sospeso per tre mesi il commercio e l'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno;

Visti i decreti in data 23 aprile 1992, 13 luglio 1992, 28 ottobre 1992, 5 gennaio 1993 e 13 aprile 1993, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1992, n. 175 del 27 luglio 1992, n. 255 del 29 ottobre 1992, n. 7 dell'11 gennaio 1993 e n. 91 del 20 aprile 1993 con i quali la sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno è stata prorogata dapprima per ulteriori tre mesi a decorrere dal 29 aprile 1992, per ulteriori tre mesi a decorrere dal 29 luglio 1992, per ulteriori tre mesi a decorrere dal 29 ottobre 1992, per ulteriori tre mesi a decorrere dal 29 gennaio 1993 e per ulteriori sei mesi a decorrere dal 29 aprile 1993;

Considerate le conclusioni cui è giunta la commissione di studio istituita in data 22 gennaio 1992 in seno alla sezione IV del Consiglio superiore di sanità dopo aver esaminato i dati preliminari di uno studio retrospettivo tutt'ora in corso di svolgimento e la letteratura italiana ed internazionale sull'argomento;

Considerato che attualmente sono utilizzati siliconi liquidi (oli e sospensioni) per uso iniettivo in interventi di chirurgia plastica, e che trattasi di materiale non protetto che offre maggiori rischi di disseminazione e di non localizzabilità rispetto alle protesi;

Ritenuto, in rapporto alle conoscenze attuali, di non poter raggiungere conclusioni definitive sull'innocuità dei siliconi;

Decreta:

Art. 1.

È proibito l'uso iniettivo dei siliconi liquidi (oli e sospensioni).

Art. 2.

L'impianto dei seguenti tipi di protesi mammarie:

protesi a doppia camera ripiene internamente di gel di silicone ed esternamente di soluzione fisiologica;

protesi a palloncino riempibili con soluzione fisiologica,

è consentito solo se effettuato da specialisti in chirurgia plastica.

Art. 3.

Oltre a quelli già citati all'art. 2, possono essere impiantati, anche da specialisti o docenti di chirurgia generale altri tipi di protesi mammarie, soltanto presso istituti a carattere scientifico, istituzioni universitarie di chirurgia generale e di chirurgia plastica e divisioni ospedaliere di chirurgia plastica.

Art. 4.

È revocato il decreto ministeriale 13 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1993.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A5195

DECRETO 14 settembre 1993.

Norme per l'importazione dall'estero di lepri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1988, recante divieto di importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia virale emorragica dei conigli;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunità europea;

Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 16, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

1. Le importazioni di lepri vive da ripopolamento provenienti dall'estero sono soggette a preventiva autorizzazione ministeriale.

2. L'autorizzazione ministeriale di cui al precedente comma 1 ha validità di mesi sei; la relativa istanza deve essere inoltrata al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - Divisione IV, in conformità a quanto disposto dalla circolare n. 22 del 17 febbraio 1972 del Ministero della sanità con gli attestati di pagamento di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, recante determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità ed all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.

Art. 2.

1. Detta autorizzazione è valida esclusivamente ai fini sanitari e non comprende né sostituisce altre procedure autorizzative, in particolare quelle previste dall'art. 20, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 3.

1. Le partite di lepri provenienti dall'estero sono presentate, per i relativi controlli sanitari, ad uno dei posti di ispezione frontalieri di cui al citato decreto legislativo n. 93/1993 e scortate da un certificato sanitario conforme al modello allegato alla presente ordinanza.

2. Le partite di lepri di cui al comma precedente dovranno pervenire alla frontiera italiana in lotti settimanali non superiori al numero massimo di animali fissato nell'autorizzazione di cui al precedente art. 1 in funzione della capacità dell'azienda di destinazione; l'ufficio veterinario di cui al comma precedente pertanto, fermi restando i previsti accertamenti, autorizza l'inoltro della partita in esame solo se l'azienda di destinazione, a prescindere dal Paese di provenienza, non abbia oltrepassato il numero massimo di lepri introducibili in detta struttura per settimana.

Art. 4.

1. Il posto di ispezione frontaliero sottopone ad accurato esame clinico le partite di lepri da ripopolamento pervenute, allo scopo di accertare lo stato di salute, con particolare riferimento a sintomi sospetti di sindrome della lepre bruna europea (EBHS) nonché la presenza di mortalità oltre i valori normalmente rilevati.

2. Nel caso in cui l'esame clinico non evidenzi alcuna anomalia nello stato di salute dei soggetti trasportati, né presenza di soggetti morti, la partita è avviata obbligatoriamente, nel più breve tempo possibile, alla destinazione indicata nell'autorizzazione ministeriale previa comunicazione telegrafica dell'inoltro al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di destinazione.

Art. 5.

1. L'eventuale riscontro, all'atto della visita sanitaria al confine, di soggetti con sintomi sospetti di EBHS o di altre malattie contagiose della specie, nonché di soggetti morti comporta:

a) l'invio, nel più breve tempo possibile, dei soggetti rinvenuti morti al più vicino istituto zooprofilattico sperimentale per l'accertamento delle cause di morte con particolare riferimento alla ricerca virologica della EBHS eseguita tramite il metodo Elisa;

b) l'inoltro della partita a destino in vincolo sanitario con isolamento degli animali in attesa degli esiti degli accertamenti anatomo-patologici e virologici di cui al precedente punto *a)*;

c) la comunicazione telegrafica da parte del posto di ispezione frontaliero, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di destinazione della partita, concernente le disposizioni di cui al precedente punto *b)*, specificando che in nessun caso si potrà procedere al lancio delle lepri prima della comunicazione degli esiti delle ricerche condotte dall'istituto zooprofilattico sperimentale.

2. L'istituto zooprofilattico sperimentale che ha eseguito gli accertamenti dovrà comunicare tempestivamente a mezzo telefax gli esiti degli stessi al Ministero della sanità nonché al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di destinazione.

Art. 6.

1. Nel caso in cui il Paese terzo di origine non abbia proceduto alla dichiarazione di cui al punto *e)* dell'allegato certificato sanitario di scorta, relativo all'accertamento sierologico della partita, ma abbia semplicemente ottemperato all'obbligo di quarantena, il posto di ispezione frontaliero provvede ad inoltrare la partita a destino, disponendo il vincolo sanitario per la ricerca sierologica degli anticorpi anti EHBS da eseguirsi a cura di una delle sedi dell'istituto zooprofilattico sperimentale sul 10% dei soggetti costituenti la partita.

Art. 7.

1. Non appena pervenute a destinazione, le partite di lepri sono sottoposte ad un periodo di osservazione di almeno 24 ore durante il quale vengono eseguiti, a cura del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di competenza territoriale, accertamenti sierologici nei confronti di EBHS e brucellosi tramite prelievo ematico su una percentuale di animali che compongono la partita non superiore al 5%, a scopo conoscitivo e senza che questo sia da considerarsi vincolante per la successiva liberalizzazione della partita.

Art. 8.

1. Nel caso in cui all'atto della visita a destino di lepri pervenute dal confine senza vincolo sanitario venga riscontrata la presenza di animali morti o presentanti sintomi sospetti la partita verrà bloccata e gli animali morti saranno inviati all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio allo scopo di accertare le cause di morte.

2. Il lancio delle predette lepri potrà avvenire alle condizioni indicate all'art. 7 della presente ordinanza e, in caso siano stati disposti controlli di laboratorio in conformità del precedente art. 5, solo dopo l'esito favorevole degli esami anatomo-patologici e virologici svolti dall'istituto zooprofilattico.

Art. 9.

1. In tutti i casi nei quali gli accertamenti di cui al precedente art. 5 dimostrino la presenza di EHBS nella partita importata, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio provvede ad emanare la disposizione di sequestro della partita.

2. In funzione delle strutture presenti in allevamento il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, anche sentito il parere dell'allevatore, dispone in via alternativa:

a) l'abbattimento dell'intera partita senza indennizzo da parete dello Stato al proprietario degli animali;

b) l'isolamento della partita, all'interno dell'allevamento in appositi locali per almeno tre settimane dall'accertamento di EHBS; al termine di detto periodo la partita verrà ricontrollata dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e solo i soggetti riscontrati sieropositivi potranno essere liberalizzati e inviati alle zone di lancio.

Durante il periodo di isolamento nessun'altra partita può essere introdotta in allevamento.

Art. 10.

1. Qualora il lancio non avvenga nel territorio della unità sanitaria locale di prima destinazione degli animali, il servizio veterinario di tale unità sanitaria locale provvede a dare comunicazione dell'inoltro degli animali a quello dell'unità sanitaria locale competente per l'area di lancio, al fine di consentire la necessaria vigilanza veterinaria.

2. Il servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per il territorio di lancio invia comunque esplicita disposizione ai responsabili delle riserve di caccia interessate affinché essi:

a) provvedano a lanciare solo gruppi di lepri della stessa provenienza, evitando il mescolamento di soggetti di provenienza diversa;

b) provvedano ad inviare nel più breve tempo possibile ogni lepre rinvenuta morta al più vicino istituto zooprofilattico sperimentale, allo scopo di accertarne le cause di morte.

Di tale invio il responsabile della riserva dovrà dare comunicazione anche al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

Art. 11

1. Le lepri importate devono essere lanciate esclusivamente in riserve dotate di recinzione idonea ad evitare l'uscita delle stesse dal recinto e l'ingresso di altri animali nello stesso.

Art. 12.

1. L'inosservanza delle precitate norme comporta la denuncia all'autorità giudiziaria e l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa.

2. Le spese relative agli accertamenti di laboratorio eseguiti dalle sedi degli istituti zooprofilattici sperimentali sono a carico degli importatori o loro mandatari.

Art. 13.

1. Le aziende interessate all'importazione di lepri vive da ripopolamento, in applicazione dell'art. 20, comma 2, della legge 11 febbraio 1922, n. 157, devono disporre di adeguate strutture ed attrezzature, al fine di rendere possibili gli accertamenti previsti dalla presente ordinanza.

2. I requisiti igienico sanitari minimi delle strutture di cui al precedente comma sono i seguenti:

a) locali di stabulazione dotati di idonea e sufficiente areazione;

b) disponibilità di idoneo sistema di raccolta delle deiezioni animali;

c) dotazione di reparti diversi per partite di lepri di diversa provenienza, costruiti in modo da garantire adeguata protezione da ogni diretto contatto con altre lepri ed adatti ad una corretta disinfezione e disinfestazione;

d) presenza, in loco o nelle immediate vicinanze, di apposita struttura adibita alla distruzione degli animali morti;

e) presenza di un locale adibito al lavaggio e disinfezione del materiale utilizzato e delle gabbie impiegate per il trasporto e contenimento delle lepri;

f) capienza dei locali di stabulazione di un numero totale di capi non superiore a quelli indicati nella richiesta di preventiva autorizzazione ministeriale;

g) locali idonei per l'isolamento di cui al precedente art. 10.

3. I servizi veterinari delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano dispongono i necessari accertamenti al fine di controllare la presenza dei requisiti di cui al precedente comma nelle aziende interessate all'importazione di lepri da ripopolamento dall'estero.

4. La lista delle aziende di cui al precedente comma 3 riconosciute idonee sono trasmesse al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, entro il 30 ottobre di ogni anno.

5. Il presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1993

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO 1

CERTIFICATO SANITARIO PER LEPRI VIVE

Certificato n ....

Paese esportatore: ....

Ministero. ....

Ufficio che rilascia il certificato. ....

I. Numero degli animali. ....

II. Identificazione degli animali. ....

Gli animali sono contrassegnati all'orecchio destro con tatuaggio o marca (6).

III. Provenienza degli animali.

Gli animali sono originari dal Paese esportatore

IV. Destinazione degli animali.

Gli animali sono spediti da: ....

(luogo di spedizione)

a: ....

(Paese e luogo di destinazione)

a mezzo di ....

(ferrovia-autocarro-aereo-nave) (2) (3)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera). ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario di Stato o incaricato dallo Stato (2) certifica che:

a) gli animali sopraindicati sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo di malattia,

b) gli animali sopraindicati sono originari da regioni indenni da tularemia da almeno un anno;

c) gli animali sopraindicati, se di età superiore ai dodici mesi, sono stati sottoposti con esito negativo alla prova della sieroagglutinazione per la brucellosi, in data........

d) gli animali sopraindicati sono originari da regioni indenni da sindrome della lepre bruna europea e nessun caso di sindrome della lepre bruna europea è stato registrato in un raggio di 50 km attorno alla zona di cattura;

e) gli animali sopraindicati sono stati mantenuti in quarantena, separati da altre partite di lepri, per i quindici giorni precedenti la loro spedizione sotto controllo veterinario ufficiale; durante questo periodo il 10% degli animali sopraindicati è stato sottoposto a controllo sierologico per la sindrome della lepre bruna europea tramite l'inibizione dell'emoagglutinazione con risultato negativo (2),

oppure

f) gli animali sopraindicati sono stati mantenuti in quarantena, separati da altre partite di lepri per i quindici giorni precedenti la loro spedizione sotto controllo veterinario ufficiale (2);

g) la mortalità durante il periodo di quarantena non ha superato la percentuale del 5% del totale degli animali quarantenati e tutti gli animali deceduti durante il periodo di quarantena sono stati sottoposti ad esame anatomo/patologico ed istologico nonché alla prova di emoagglutinazione nei confronti della sindrome della lepre bruna europea con risultati negativi

VI. La validità del presente certificato è di giorni dieci a decorrere dalla data del rilascio (4)

Fatto a........ il ....

Timbro ufficiale

....
Firma del veterinario di Stato o incaricato dallo Stato (2) (5)

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro nave o aereo provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario

(2) Cancellare la menzione inutile

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome

(4) La data del rilascio deve coincidere con quella del carico

(5) Indicare anche in modo leggibile nome e cognome del veterinario

(6) La marca deve portare in lettere la sigla internazionale del Paese esportatore

93A5167

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 1993.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Frosinone.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Frosinone dalla quale risulta che il giorno 24 luglio 1993 quel direttivo ufficio ha funzionato irregolarmente a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Frosinone è accertato per il giorno 24 luglio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1993

Il direttore generale: DEL GIUDICE

93A5178

DECRETO 9 settembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Trapani dalla quale risulta che i giorni 26 e 27 luglio 1993 quel direttivo ufficio non ha funzionato affatto a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni,

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Trapani è accertato per il giorno 26 e 27 luglio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1993

Il direttore generale: DEL GIUDICE

93A5179

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 7 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facoltà di ingegneria (seduta del 27 aprile 1990), dal senato accademico (seduta del 27 giugno 1990) e dal consiglio di amministrazione (seduta del 13 luglio 1990);

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la nota ministeriale del 5 maggio 1992, prot. 2440;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di ingegneria del 22 luglio 1992;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella nota del 3 dicembre 1992, prot. n. 3247;

Vista la nota ministeriale del 15 dicembre 1992, prot. 6316;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 70 e 72 sono modificati come appresso indicato ai punti rispettivamente *a)* e *b)*.

a) L'art. 70 è sostituito dal seguente:

Art. 70. — La facoltà di ingegneria conferisce:

1) la laurea in ingegneria aeronautica;

2) la laurea in ingegneria chimica;

3) la laurea in ingegneria civile;

4) la laurea in ingegneria edile;

5) la laurea in ingegneria elettrica;

6) la laurea in ingegneria elettronica;

7) la laurea in ingegneria gestionale;

8) la laurea in ingegneria meccanica;

9) la laurea in ingegneria nucleare;

10) la laurea in ingegneria dei materiali;

11) la laurea in ingegneria informatica;

12) la laurea in ingegneria per l'ambiente ed il territorio.

L'accesso ai corsi di laurea della facoltà è regolato dalle disposizioni di legge per l'accesso agli studi universitari.

La durata degli studi è di cinque anni.

Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i predetti corsi di laurea possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati e/o in orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:

1) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AERONAUTICA.

Indirizzi: nessuno.

2) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA.

Indirizzi:

1) ambientale (*);

2) materiali (*).

3) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE.

Indirizzi:

1) idraulica;

2) strutture;

3) trasporti.

4) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE.

Indirizzi: nessuno.

5) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA.

Indirizzi:

1) automazione industriale;

2) energia.

6) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA.

Indirizzi:

1) biomedica;

2) calcolatori elettronici (**);

3) controlli automatici (**);

4) microelettronica;

5) strumentazione;

6) telecomunicazioni.

7) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE.

Indirizzi: nessuno.

8) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA.

Indirizzi:

1) costruzioni;

2) energia;

3) produzione.

9) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA NUCLEARE.

Indirizzi: nessuno.

10) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI.

Indirizzi: nessuno.

11) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA.

Indirizzi: nessuno.

12) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO.

Indirizzi:

1) ambiente;

2) difesa del suolo;

3) pianificazione e gestione territoriale.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria ....» con la specificazione del corso di laurea.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

(*) A norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 gli indirizzi non potranno essere attivi contemporaneamente ai rispettivi corsi di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio ed in ingegneria dei materiali.

(**) A norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 gli indirizzi non potrano essere attivi contemporaneamente al corso di laurea in ingegneria informatica.

b) Nell'art. 72 si inseriscono in coda le seguenti tabelle:

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI

Tabella B

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
A021	Analisi matematica	4
A012	Geometria	
A011	Algebra e logica matematica	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
A022	Calcolo delle probabilità	
P041	Statistica	
B011	Fisica generale	1
B011	Fisica generale	1
B030	Struttura della materia	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150	Estimo	1
I270	Ingegneraia economico-gestionale	
P012	Economia politica	

Tabella C.3

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H071	Scienza delle costruzioni	1
H072	Tecnica delle costruzioni	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1
I090	Disegno industriale	
I050	Fisica tecnica	1
I152	Principi di ingegneria chimica	
I170	Elettrotecnica e azionamenti elettrici	1
I180	Macchine ed azionamenti elettrici	
I041	Propulsione aerospaziale	1
I042	Macchine e sistemi energetici	
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I140	Chimica applicata, scienza e tecnica dei materiali	

Tabella D.3.3

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
B030	Struttura della materia	1
I151	Chimica fisica applicata	
I130	Metallurgia	1
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I140	Chimica applicata, scienza e tecnica dei materiali	
I060	Misure meccaniche e termiche	1
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I200	Misure elettriche ed elettroniche	

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

Tabella B

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
A021	Analisi matematica	4
A012	Geometria	
A011	Algebra e logica matematica	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
A022	Calcolo delle probabilità	
P041	Statistica	
B011	Fisica generale	1
B011	Fisica generale	1
B030	Struttura della materia	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150	Estimo	1
I270	Ingegneraia economico-gestionale	
P012	Economia politica	

Tabella C.2

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H071	Scienza delle costruzioni	1
I072	Macchine e sistemi energetici	
I050	Fisica tecnica	
I070	Meccanica applicata alle macchine	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I210	Elettronica	1
I230	Telecomunicazioni	1
I240	Automatica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Tabella D.2.3

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
A042	Ricerca operativa	1
I240	Automatica	1
I210	Elettronica	1
I230	Telecomunicazioni	

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO

Tabella B

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
A021	Analisi matematica	4
A012	Geometria	
A011	Algebra e logica matematica	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
A022	Calcolo delle probabilità	
P041	Statistica	
B011	Fisica generale	1
B011	Fisica generale	1
B030	Struttura della materia	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150	Estimo	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	
P012	Economia politica	

Tabella E.2

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H110	Disegno	1
I090	Disegno industriale	
H011	Idraulica	1
H071	Scienza delle costruzioni	1
D012	Geologia stratigrafica e strutturale	1
D022	Geologia applicata	
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	2
H020	Ingegneria sanitaria ambientale	
I153	Impianti chimici	
I161	Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime	
I162	Idrocarburi e fluidi endogeni	
I042	Macchine e sistemi energetici	2
I050	Fisica tecnica	
I070	Meccanica applicata alle macchine	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	
D043	Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione	1
H060	Geotecnica	
H050	Topografia e cartografia	1
I060	Misure meccaniche e termiche	
I200	Misure elettriche ed elettroniche	
H141	Analisi e pianificazione urbanistica	1
I240	Automatica	
H143	Tecnica urbanistica	
E031	Biologia generale ed ecologia	1
I140	Chimica applicata, scienza e tecnica dei materiali	
I152	Principi di ingegneria chimica	

INDIRIZZI

Ambiente

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
A042	Ricerca operativa	3
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	
H020	Ingegneria sanitaria ambientale	
H040	Trasporti	
I050	Fisica tecnica	
I153	Impianti chimici	
I155	Chimica industriale	

Difesa del suolo

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H011	Idraulica	3
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	
H020	Ingegneria sanitaria ambientale	
H050	Topografia e cartografia	
H060	Geotecnica	
H072	Tecnica delle costruzioni	
I050	Fisica tecnica	

Pianificazione e gestione territoriale

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
A042	Ricerca operativa	3
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	
H040	Trasporti	
H050	Topografia e cartografia	
H141	Analisi e pianificazione urbanistica	
H143	Tecnica urbanistica	
I050	Fisica tecnica	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 7 luglio 1993

Il rettore MELISENDA GIAMBERTONI

93A5170

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 9 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1991 concernente modificazioni alla tabella XV dell'ordinamento didattico universitario, corso di laurea in scienza dell'educazione (ex pedagogia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1991;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 2056 del 3 agosto 1992;

Vista la nota ministeriale n. 4705 dell'8 ottobre 1992 contenente osservazioni e rilievi in merito all'adeguamento della tabella XV corso di laurea in scienze dell'educazione al decreto ministeriale 10 maggio 1991;

Vista la nota ministeriale n. 6565 del 12 gennaio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 29 ottobre 1992;

Vista la delibera della facoltà di magistero formulata in adeguamento al parere del Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 5 maggio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 37 relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di magistero, la dicitura «in pedagogia» viene sostituita da «in scienze dell'educazione».

Art. 2.

L'art. 39, relativo al corso di laurea in pedagogia, viene così modificato:

Art. 39 *(Corso di laurea in scienze dell'educazione).* — TITOLO DI AMMISSIONE: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEGLI STUDI. Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO DAL CORSO DI LAUREA. Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

DENOMINAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI. Nella tabella delle discipline gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrispondente ad uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze fra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1

DURATA COMPLESSIVA DEGLI STUDI E DURATA ANNUALE O SEMESTRALE DEGLI INSEGNAMENTI. Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità; venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al Consiglio di corso di laurea.

ESAME DI LAUREA. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

Tabella 1

Insegnamenti di area pedagogica in statuto nella Università di Cagliari	Denominazioni semplificate
Pedagogia	Pedagogia generale
Educazione degli adulti	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia	Storia della pedagogia
Storia della scuola e delle istituzioni educative	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Pedagogia comparata	Educazione comparata
Pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale
Informatica e tecnologie dell'educazione	Tecnologie dell'istruzione
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

Tabella 2

INSEGNAMENTI DEL PRIMO BIENNIO

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale;
storia della pedagogia;
storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia teoretica;
storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;
sociologia;
sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia della ricerca sociale;
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:

storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

Tabella 3

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO

Indirizzo «Insegnanti di scuola secondaria superiore»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata;
metodologia e didattica;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
letteratura per l'infanzia.

b) Insegnamenti di area filosofica:

estetica;
filosofia teoretica;
filosofia morale;
logica;
filosofia della scienza;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia;
filosofia della storia;
epistemologia;
storia del pensiero scientifico;
semiotica del testo;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia contemporanea.

c) Insegnamenti di area storica:

storia antica;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;
storia della psicologia;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia della famiglia;
sociologia della comunicazione;
sociologia dei processi culturali;
storia della sociologia;
sociologia;
antropologia culturale;
sociologia dell'educazione;
sociolinguistica.

f) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
storia delle dottrine politiche.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e filosofica deve essere seguito per almeno un corso semestrale.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica.

Tabella 4

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO

Indirizzo «Educatori professionali extrascolastici»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione degli adulti;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
pedagogia generale;
metodologia e didattica;
pedagogia speciale;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione.

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia morale;
filosofia del linguaggio;
estetica;
filosofia teoretica;
semiotica del testo.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia sociale;
neuropsichiatria;
psicopatologia dell'età evolutiva;
igiene mentale;
psicolinguistica.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia della famiglia;
sociologia dei processi culturali;
sociologia della comunicazione;
sociologia dell'organizzazione;
storia delle tradizioni popolari;
etnologia;
sociolinguistica.

f) Insegnamenti di area biologico-medica:
fondamenti di biologia;
igiene;
puericultura;
metodi e tecniche della psicomotricità.

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione minorile;
legislazione e organizzazione dei servizi sociali;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria;
istituzioni e politica dei beni culturali;
diritto e legislazione dei beni culturali;
storia delle dottrine politiche.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:
storia del teatro e dello spettacolo;
filmologia;
storia del cinema;
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
storia dell'arte e del restauro;
biblioteconomia;
museografia;
archivistica;
drammaturgia;
letterature comparate;
semiotica letteraria.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e della metodologia della ricerca dovrà essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo fra i cinque indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

Tabella 5

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO

Indirizzo «Esperti nei processi formativi»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione degli adulti;
educazione comparata;
metodologia e didattica;
tecnologie dell'istruzione;
docimologia.

b) Insegnamenti di area filosofica:
logica;
epistemologia;
filosofia del linguaggio;
semiologia culturale.

c) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia sociale;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicolinguistica.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia dei processi culturali;
sociologia della comunicazione;
sociolinguistica;
etnologia;
storia delle tradizioni popolari.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
pedagogia sperimentale;
metodologia della ricerca sociale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:
economia dell'istruzione;
sociologia dell'organizzazione;
archivistica;
biblioteconomia;
informatica.

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria;
storia delle dottrine politiche.

h) Insegnamenti opzionali:
due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, scegliendolo fra i sei indicati, un insegnamento di area psicologica scegliendolo fra i tre indicati e un insegnamento di area giuridica, scegliendolo fra i quattro indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 9 luglio 1993

Il rettore: MISTRETTA

93A5181

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 8 luglio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la deliberazione adottata in data 22 aprile 1993, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 25 giugno 1993, con la quale il consiglio della facoltà di lettere e filosofia ha riproposto una nuova modifica di statuto intesa ad ottenere l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in lettere, adeguandosi ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II - n. 1704 del 15 maggio 1992 e l'allegato parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 febbraio 1992;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II - n. 3448 del 30 luglio 1992 e l'allegato parere rettificativo del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 12 giugno 1992;

Ravvisata la necessità di adeguarsi alle indicazioni contenute nelle predette note ministeriali;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 1638 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione IV «Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia», all'art. 39 vanno aggiunti, per il corso di laurea in lettere, dopo il n. 106 i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

107) storia dell'arte contemporanea;
108) storia dell'arte moderna;
109) storia dell'arte medievale;
110) iconologia e iconografia;
111) museologia;
112) storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
113) storia e tecnica del restauro;
114) storia dell'arte bizantina;
115) storia della miniatura e delle arti minori;
116) semiologia delle arti;
117) paleografia musicale;
118) storia della linguistica;
119) linguistica italiana;
120) geografia linguistica;
121) storia del teatro greco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 8 luglio 1993

Il rettore: Bo

93A5180

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 240, recante: «Attuazione dell'embargo nei confronti di Haiti, deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 841».

Il decreto-legge 19 luglio 1993, n 240, recante: «Attuazione dell'embargo nei confronti di Haiti, deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 841», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 168 del 20 luglio 1993.

93A5184

Mancata conversione del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante: «Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione».

Il decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante: «Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 169 del 21 luglio 1993.

93A5200

Mancata conversione del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 245, recante: «Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi».

Il decreto-legge 20 luglio 1993, n. 245, recante «Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 169 del 21 luglio 1993.

93A5201

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia
letteratura italiana;
linguistica generale.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:
sociologia II (corso avanzato).

Facoltà di ingegneria
macchine

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di architettura.
composizione architettonica (I annualità).

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica teorica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Prima facoltà di medicina e chirurgia
neurochirurgia;
otorinolaringoiatria,
patologia generale.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di giurisprudenza
diritto agrario

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di lettere e filosofia:
sociologia dell'organizzazione

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia
radiologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5202

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria
statistica e calcolo delle probabilità,
fluidodinamica ambientale.

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

Facoltà di ingegneria
dinamica delle strutture

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5203

MINISTERO DEL TESORO

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 12% - 1980

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1993, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, via Goito, n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle duecentotrenta serie vigenti, costituite entro il 30 giugno 1993, del prestito redimibile 12% - 1980, emesso in base alla legge 26 gennaio 1980, n. 16 e decreti ministeriali 24 maggio 1980 e 27 giugno 1985.

Il giorno 11 ottobre 1993, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla undicesima estrazione di quarantasei serie del suddetto prestito

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1994.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5188

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1993

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1993 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1992		283 669 056 725		
Gestione di bilancio	Entrate finali . . .	255 012 350 022 144		- 76 198 242 526 743
	Spese finali		331 210 592 548 887	
	Rimborso di prestiti . .		43 437 316 506 098	
	Accensione di prestiti .	131 261 515 483.032		
	TOTALE .	386 273.865.505.176	374 647.909.054.985	+ 11 625 956 450 191
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria . . .	1 772 484 757 014 764	1 771 295 654 185 475	+ 1 189 102 829 285
	Crediti di tesoreria . .	508 093.033 143 587	520.950 801 017.169	— 12 857.767 873.582
	TOTALE . .	2.280.577 790 158 351	2 292.246 455 202 644	— 11 668.665 044 293
	TOTALE COMPLESSIVO .	2 667 135 324 720 252	2.666.894.364 257 629	
Fondo di cassa al 31 luglio 1993			240 960.462 623	
	TOTALE A PAREGGIO . . .	2.667.135.324.720.252	2.667.135.324.720.252	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1992	Al 31 luglio 1993	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	283 669 056 725	240 960 462 623	— 42 708 594 102
Crediti di tesoreria	328 796 676.167 192	341 654 444 040 774	+ 12.857 767.873 582
TOTALE . .	329 080 345 223 917	341 895 404 503 397	+ 12 815 059 279 480
Debiti di tesoreria	901 844 529 885 282	903 033 632 714 571	— 1 189.102.829.289
Situazione del Tesoro (+ attività, passività) . .	— 572 764 184 661 365	- 561 138 228 211 174	- 11.625.956 450 191

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1993 1 688 828 (miliardi di lire)

Il dirigente CATULLO

Il direttore generale DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 1993

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**237.093.000.000.000 ***				
TITOLO II — **Entrate extra tributarie**	**11.871.731.254.758 ***				
ENTRATE CORRENTI	**254.964.731.254.758 ***	TITOLO I — **Spese correnti**	**294.047.673.345.768**	Risparmio pubblico	- 39 082 942 091 010 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**47.618.767.386 ***	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**37.162.919.203.119**		
ENTRATE FINALI	**255.012.350.022.144**	**SPESE FINALI**	**331.210.592.548.887**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	76 198 242 526 743
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**43.437.316.506.098**		
ENTRATE FINALI	**255.012.350.022.144**	**SPESE COMPLESSIVE**	**374.647.909.054.985**	Ricorso al mercato	119 635 559 032 841
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**131.261.515.483.032**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**386.273.865.505.176**	**SPESE COMPLESSIVE**	**374.647.909.054.985**	Saldo di esecuzione del bilancio	11 625 956 450 191

* Dati provvisori

93A5174

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa			L 2 327 090 462 696			
II — In deposito all estero			» 23 010 906 893 206	25 337 997 355 902		
CREDITI IN ORO (FECoM)			L	8 532 157 397 305		
CASSA			»	8 212 309 873		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio						
ordinario		L 281 020 585 943				
ammassi		» 2 843 508 736 300	3 124 529 322 243			
II Anticipazioni						
in conto corrente		L 1 442 284 049 466				
a scadenza fissa		» 639 998 113 875				
di cui al D M Tesoro 27-9-1974		» —	2 082 282 163 341			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione		L	—	5 206 811 485 584		
EFFETTI ALL INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI			L	—		
ATTIVITA VERSO L ESTERO IN VALUTA						
I — ECU		L	4 233 308 403 942			
II Altre attivita						
biglietti e divise		L 3 988 753 271				
corrispondenti in conto corrente		» 2 528 887 384 447				
depositi vincolati		» 5 727 804 350 480				
diverse		» 268 661 191 560	8 529 341 679 758	12 762 650 083 700		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)			L	6 508 002 796 715		
CREDITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE			»	—		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L. 23 744 650 999 528			
II — Conti speciali			» 6 129 556 606 375	29 874 207 605 903		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO			L	—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)			»	50 813 886 532 802		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	530 246 787 094		
TITOLI DI PROPRIETA						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato						
in libera disponibilita		L 118 128 132 547 019				
per investimento delle riserve statutarie		» 3 749 470 333 669				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)		» 3 019 255 298 739	124 896 858 179 427			
II Titoli di societa ed enti						
per investimento delle riserve statutarie		L 126 335 636 185				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)		» 581 426 934 920	707 762 571 105			
III Azioni e partecipazioni						
di societa ed enti controllati						
a) per investimento delle riserve statutarie	L 294 453 894					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	» 171 497 584 006	171 792 037 900				
di societa ed enti collegati						
a) per investimento delle riserve statutarie	L 25 060 268 122					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	» 5 723 750 933	30 784 019 055				
di altre societa ed enti						
a) per investimento delle riserve statutarie	L 513 302 943 495					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	» 651 825 000 156	1 165 127 943 651	1 367 704 000 606	126 972 324 751 138		
FONDO DI DOTAZIONE U I C			L	500 000 000 000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici			L 3 349 563 274 122			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)			» 577 854 541 455	3 927 417 815 577		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T Q P (*)			L	13 308 472 102		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili			L 142 251 714 697			
II Impianti			» 304 109 712 550			
III Monete e collezioni			» 847 220 088	447 208 647 335		
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione			L –			
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici						
— completati		L 67 758 227 975				
— in allestimento		»	67 758 227 975			
III Oneri pluriennali in ammortamento			L 23 439 607 670			
IV Debitori diversi			» 3 264 163 685 960			
V — Altre			» 3 773 479 270 587	7 128 840 792 192		
RATEI			L	4 858 088 587 483		
RISCONTI			»			
SPESE DELL ESERCIZIO			»	9 288 220 103 995		
			L	292 709 581 524 700		
CONTI D ORDINE						
I Titoli ed altri valori						
— a garanzia		L 2 833 133 225 919				
altri		» 1 836 087 367 838 646	1 838 920 501 064 565			
II — Depositari di titoli e valori						
interni		L 567 286 961 922				
esteri		» 9 537 808 385 305	10 105 095 347 227			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione		L	195 267 237 751			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n s vendite a termine)						
titoli		L 52 550 000 000 000				
corrispondenti interni		»				
- corrispondenti esteri		» 37 164 592 387 674	89 714 592 387 674			
V Titoli valute e lire da ricevere (n s acquisti a termine)						
— titoli		L 450 000 000 000				
— valute e lire		» 24 691 606 573 968	25 141 606 573 968			
VI Ordini in corso						
acquisti di valute		L 362 155 260 000				
lire a fronte vendite di valute		»				
acquisti di titoli		» 1 945 517 187				
lire a fronte vendite di titoli		» 7 487 257 862	371 588 035 049			
VII Erario c evidenza per ammortamenti fiscali		L	3 094 776 392	1 964 451 745 422 626		
TOTALE			L	2 257 161 326 947 326		

(*) T Q P — Trattamento quiescenza personale

Il Governatore FAZIO

93A5175

31 luglio 1993

PASSIVO							DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE					L	88 487 709 217 000		
VAGLIA CAMBIARI					»	936 510 692 173		
ALTRI DEBITI A VISTA								
I -- Ordini di trasferimento			L					
II - Altri			»	700 172 395		700 172 395		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE								
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria			L	99 406 742 493 177				
II Di altri enti			»	192 786 542 131		99 599 529 035 308		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE								
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta			L					
II A garanzia emissione assegni circ e assegni bancari a copert garantita			»	211 379 982				
III Conti vincolati investimenti all'estero			»					
IV - Societa costituende			»	755 235 346				
V Altri			»	8 809 687 231		9 776 302 559		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE					L	72 487 174 698		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»			
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	242 965 473		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C					»	6 129 556 606 375		
PASSIVITÀ VERSO L ESTERO								
I -- Depositi in valuta estera			L	247 719 947 496				
II - Conti dell'estero in lire			»	164 299 855 585				
III Altre			»			412 019 803 081		
DEBITI IN ECU (FECoM)					L	15.040 160 194 020		
DEBITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE					»			
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»			
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	134 162 426 650		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)								
I – Di riserva per adeguamento valutazione oro			L	30 108 161 593 158				
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1 200 795 276 401				
III Svalutazione portafoglio			»	234 919 178 078				
IV Oscillazione cambi			»	2 880 060 009 224				
V - Adeguamento cambi ex art 104 1° c lett c) T U I R			»	3 390 509 923 573				
VI Oscillazione titoli			»	5 738 394 015 390				
VII – Copertura perdite eventuali			»	2 803 006 748 480				
VIII Assicurazione danni			»	936 691 685 925				
IX Ricostruzione immobili			»	2 243 801 851 969				
X Rinnovamento impianti			»	841 250 000 000				
XI Imposte			»	586 473 986 745				
XII - A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	5 145 936 431 186				
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1 526 116 067				
XIV Per l indennita di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	1 240 537 609		56 112 767 353 805		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L	769 776 818 269		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	118 547 766 000		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	220 740 674 208		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67, 3° c T U I R					»	23 598 970 058		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	24 646 677 939		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI					»	10 572 876 130		
PARTITE VARIE								
I – Creditori diversi			L	71 208 128 085				
II -- Altre			»	4 984 301 704 643		5 055 509 832 728		
RATEI					L	299 553 150 357		
RISCONTI					»			
CAPITALE SOCIALE					»	300 000 000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	2 307 481 360 044		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	2 479 303 525 629		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983 N 72					»	1 304 000 000 000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N 408					»	1 278 970 875 346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N 413					»	32 766 651 690		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE					»			
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	11 848 190 402 765		
					L	292 709 581 524 700		
CONTI D'ORDINE								
I — Depositanti di titoli ed altri valori			L	1 838 920 501 064 565				
II — Titoli e valori presso terzi			»	10 105 095 347 227				
III -- Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	195 267 237 751				
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)								
— titoli	L	52 550 000 000 000						
— valute e lire	»	37 164 592 387 674		89 714 592 387 674				
V Creditori per titoli valute e lire da consegnare (n s acquisti a termine)								
— titoli	L	450 000 000 000						
corrispondenti interni	»	—						
— corrispondenti esteri	»	24 691 606 573 968		25 141 606 573 968				
VI Ordini in corso								
lire a fronte acquisti di valute	L	362 155 260 000						
vendite di valute	»							
lire a fronte acquisti di titoli	»	1 945 517 187						
vendite di titoli	»	7 487 257 862		371 588 035 049				
VII Ammortamenti fiscali e evidenza			L	3 094 776 392		1 964 451 745 422 626		
				TOTALE	L	2.257 161 326 947 326		

Il Ragioniere generale PONTOLILLO

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Avviso relativo alla proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla mobilità a posti vacanti presso pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti dal personale della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici

Si comunica che con decreto del Ministro per la funzione pubblica, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 di venerdì 24 settembre 1993, il termine di trenta giorni, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 7 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale n. 66-*bis* del 20 agosto 1993, è rideterminato in quaranta giorni, con scadenza il 30 settembre 1993.

93A5213

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla vacanza del posto di seconda fascia per la disciplina «climatologia e meteorologia» presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Venezia. (Avviso di vacanza pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 4 settembre 1993).

Nell'avviso di vacanza del posto di ruolo di seconda fascia di climatologia e meteorologia citato in epigrafe, riportato alla pag. 38 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «climatologia e *metereologia*», leggasi «climatologia e *meteorologia*».

93A5207

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 2 1 0 9 3 *

L. 1.300